

Prot. n. 203/DIR/18

Brindisi, 23 aprile 2018

Al Dirigente

Servizio Ambiente ed Ecologia

PROVINCIA DI BRINDISI

trasmessa via pec a provincia@pec.provincia.brindisi.it

nonché a servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

Alla REGIONE PUGLIA

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Servizio VIA e VINCA

trasmessa via pec a servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Giuseppe Vetrugno Ambiente s.r.l. – Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e stazione di trasferimento FORSU in zona PIP nel comune di S. Pancrazio Salentino al fog. 27 partt. 147 – 149. Comunicazione prot. n. 12382 del 16-4-2018.
Controdeduzioni.

In relazione ai rilievi prospettati nella comunicazione in oggetto specificata si osserva quanto segue:

1-2) Motivi ostativi legati al parere urbanistico edilizio negativo espresso con deliberazione di C.C. n. 50 dell'11-11-2016 e ribadito con nota prot. n. 13093 dell'11-12-2017 a firma del Sindaco, nonché mancata acquisizione delle prescrizioni del Sindaco (pag. 4).

Si evidenzia che avverso la deliberazione di C.C. n. 50 dell'11-11-2016 e degli atti ad essa presupposti è stato proposto ricorso al TAR Puglia Sez. Lecce, tutt'ora pendente.

I rilievi sono comunque infondati per le seguenti ragioni.

a) Non vi è alcun contrasto con le destinazioni d'uso previste per le aree rientranti all'interno del PIP.

In particolare, è la stessa (speciale) normativa di settore che, nel disciplinare (anche) la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti speciali, prevede (e dispone) che gli stessi vadano allocati in siti

destinati dallo strumento urbanistico ad attività industriale.

In tal senso soccorre, in primo luogo, l'espresso disposto dell'art. 196, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale *"Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento". Tale disposizione non si applica alle discariche*".

Di talchè il vigente "Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali in Puglia", approvato (nel testo coordinato) con D.G.R. 19.05.2015, n. 1023 (pubblicata nel BURP n. 83 del 16.06.2015), nel disciplinare (al § 16.2) i *"criteri di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non-pericolosi"*, espressamente prescrive (tra l'altro) che *"...la localizzazione di tutti i nuovi impianti, eccetto le discariche, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, avvenga in maniera privilegiata in aree industriali definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 come zone di tipo D, relative alle parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati (art. 196, comma 3, e 199, comma 3, lett. a), del D. Lgs. 152/06 s.m.i.) ovvero, in relazione alla tipologia di impianto e di attività anche in aree non industriali purchè le attività siano connesse/asservite alle altre attività produttive già esistenti..."*.

Donde non solo la piena compatibilità urbanistica dell'intervento in questione con la destinazione di zona "D/industriale" del lotto interessato, ma anche la doverosità della stessa allocazione, essendo necessaria, in caso di eventuale mancanza di un'area industriale, specifica variante urbanistica per l'attribuzione (proprio) della destinazione industriale (cfr. TAR Puglia Lecce, Sez. I, n. 1525/2007, nonché id. 589/2010, confermata da Cons. Stato, Sez. V, n. 5191/2011).

b) Non vi è alcuna modifica della destinazione d'uso dell'area in questione.

Alcuna limitazione e tanto meno alcun ostacolo possono discendere dalla specifica destinazione d'uso attuale del compendio interessato sulla base della precedente concessione in proprietà del lotto e dei correlati titoli edilizi, poichè:

-- la sanzione (convenzionale) della "risoluzione" dei contratti di cessione delle aree P.I.P. ex art. 14, comma 3, del relativo regolamento di assegnazione è (testualmente) correlata all'evenienza che *"...il destinatario adibisca il fabbricato ad uso diverso da quello previsto dal (medesimo) regolamento"*, mentre nel caso il cambio di destinazione programmato è (per quanto innanzi detto) assolutamente

conforme agli usi consentiti;

-- l'ulteriore sanzione (anch'essa convenzionale) della "revoca" degli atti di cessione delle aree P.I.P. ex art. 18, comma 2, del medesimo regolamento di assegnazione è, a sua volta, correlata all'evenienza che *"...gli immobili vengano adibiti, anche parzialmente, ad attività non compatibili con le previsioni del P.I.P."*, ipotesi neppur essa ricorrente nella fattispecie, stante invece la piena compatibilità della specifica attività programmata con le finalità del P.I.P.

A tale ultimo riguardo, è poi lo stesso art. 18 a contemplare, nel penultimo comma, la possibilità di "eventuali modifiche alla originaria destinazione d'uso" ove, come appunto nel caso, "compatibili con le finalità del P.I.P." e sulla base di apposita autorizzazione dei competenti Uffici comunali, costituente atto dovuto ed anch'essa ricompresa nel provvedimento conclusivo dello speciale procedimento *de quo*.

Senza dire che, avendo riguardo agli specifici contenuti progettuali dell'intervento in esame (comprensivi del mantenimento degli uffici aziendali, laboratori annessi ed alloggio per il custode), risulterà con tutta evidenza anch'esso pienamente attuativo (e non già sovversivo) dell'originario programma di "delocalizzazione dell'azienda".

Alle medesime conclusioni è dato pervenire altresì sulla base delle recenti innovazioni normative ex art. 23-ter DPR n. 380/2001 in materia di (totale) liberalizzazione del "*mutamento della destinazione d'uso all'interno* (come nel caso) *della stessa categoria funzionale*".

3) Mancata coerenza con gli strumenti di pianificazione (nota provincia di Brindisi pag. 5)

[Il proponente chiede di essere autorizzato ad ammettere in impianto un quantitativo pari a 45.000 t/a (corrispondenti a circa 150 t/giorno) di FORSU, oltre a varie altre tipologie di rifiuti urbani (da raccolta differenziata in aggiunta ai rifiuti urbani non differenziati) per un totale di 83.000 t/anno di rifiuti non pericolosi e 640 t/anno di rifiuti pericolosi.

Pertanto, la verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali in materia di gestione dei rifiuti va effettuata non solo rispetto al Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia (PRGRS), come illustrato dal proponente nello Studio d'Impatto Ambientale, ma anche rispetto al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU).

[...omissis...] Il proponente ha elaborato lo studio della dispersione degli inquinanti in atmosfera (Rel. 07 rev. 1 del marzo 2017), in cui è considerata quale unica sorgente emissiva il biofiltro, da cui fuoriesce l'aria esausta trattata proveniente dal capannone. Tuttavia molte delle operazioni per le quali il

gestore chiede l'autorizzazione sono svolte sui piazzali (ad esempio la miscelazione tra rifiuti solidi e tra rifiuti liquidi, oltre allo stoccaggio dei rifiuti urbani non differenziati) e sicuramente determinano significative emissioni odorigene non valutate nello studio in questione.]

A tale osservazione si vuole riscontrare sottolineando che la Vetrugno Ambiente S.r.l. non ha alcuna intenzione di sostituirsi a centri di raccolta e gestione comunale di rifiuti urbani; il progetto in questione non vuole essere paragonato a un'isola ecologica in cui ricevere rifiuti dai cittadini, ma vuole altresì essere un'opportunità di spazio da offrire, per situazioni di emergenza, per lo stoccaggio di rifiuti indifferenziati.

Si precisa che la Vetrugno Ambiente S.r.l. ha come esclusivi fornitori impianti e aziende, motivo per il quale non si è effettuato alcuno studio di coerenza con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani.

Lo studio modellistico per la dispersione degli inquinanti, considera il solo biofiltro poiché, come indicato nello studio stesso, la sola fonte che possa persistere nei cicli di gestione, sia l'aria del capannone FORSU; va infatti sottolineato che è premura della Vetrugno Ambiente S.r.l. non stoccare per più di qualche giorno i rifiuti presenti nell'impianto, si ribadisce inoltre che la presenza di rifiuto indifferenziato sarà limitato per i soli casi di emergenza legati ad altri impianti che gestiscono tale rifiuto. Non pare superfluo inoltre ricordare che la miscelazione dei liquidi avverrà in serbatoio dotato allo scarico di filtro a carboni attivi, come suggerito dalla stessa normativa, e che la miscelazione dei rifiuti solidi avviene in continuo stato di umidificazione proprio per ridurre al minimo la possibilità di dispersione di inquinanti; si ribadisce comunque che lo stoccaggio avviene in baie coperte.

4) Contraddittorietà nella proposta progettuale e criticità legate alle condizioni di esercizio dell'impianto

[Nel merito dell'istruttoria tecnica finalizzata a valutare gli aspetti attinenti le condizioni di esercizio dell'istallazione, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si evidenzia che, rispetto alle richieste di integrazione formulate con il parere del Comitato Via regionale reso in data 20/06/2017 e ribadite nel parere reso nella seduta del 26/10/2017, oltre che rispetto agli elementi evidenziati nel parere dell'ufficio prot. 37987 del 11/12/2017, continuano a permanere elementi di contraddittorietà e insufficiente definizione rispetto ai seguenti principali aspetti:

- *non è stato chiarito in modo esaustivo, per ogni tipologia di rifiuto che si chiede di gestire, quali attività saranno eseguite, con quali macchinari ed attrezzature e con l'utilizzo di quali presidi a tutela dell'ambiente:*
 - o *come già evidenziato nel parere prot. 37987 del 11/12/2017 non si comprende in cosa consista l'operazione D9 da eseguire su alcuni rifiuti, in particolare su quelli pericolosi (ad esempio sul rifiuto 161001* rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose);*

Si ribadisce che le attrezzature che la Vetrugno Ambiente S.r.l. vuole utilizzare sono esclusivamente quelle riportate da pag. 122 della Rel. 02_rev.01 Relazione tecnica AIA e per ciò che attiene le operazioni di miscelazione le attrezzature sono indicate a pag. 4 della Relazione "Attività di miscelazione e macchinari", si ricorda altresì che è previsto un laboratorio interno per eseguire le prove di miscelazione e controllare i parametri critici, nonché le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in ingresso e in uscita

Si riscontra che l'operazione D9 vuole essere esclusivamente un'operazione di trattamento fisico per i CER non pericolosi;

per i codici pericolosi sotto indicati tale operazione risulta un rifiuto:

- 160213*: apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212;
- 161001*: rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose;
- 200135*: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, componenti pericolosi (1)

Non si intende effettuare alcuna operazione in D9.

- o *non si comprende in cosa consista l'operazione R12 da eseguirsi su alcuni rifiuti, nella cui descrizione il proponente fa riferimento soltanto alla definizione del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;*

E' stata usata la definizione data dal D.Lgs 152/06 in quanto non pensiamo che possiamo sostituirci alla legge.

In ogni caso alla Vetrugno srl è consentita l'operazione R13 – messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 – quindi ad essa possono accompagnarsi operazioni come la selezione e cernita, considerate preparatorie all'operazione successiva, inserite in una determinata fase del processo gestionale, connesse, funzionali e/o attinenti al recupero dei rifiuti e diverse dal mero deposito. Quindi le operazioni di selezione, cernita e separazione sono finalizzate ad

ottenere frazioni omogenee recuperabili con la parte minima residuale di scarto da avviare a smaltimento. Le frazioni merceologiche da selezionare e avviare a recupero possono essere : selezione e recupero di legno, plastica carta (R3), Metalli (R4), Vetro (R5) . La ditta in tal modo diventa produttore e detentore delle frazioni ottenute da avviare al recupero. Se non si ha alcuna modifica delle caratteristiche chimico-fisiche in seguito all'accorpamento delle singole frazioni consentirà di non variare il codice CER. Qualora si dovesse ottenere un variazione evidente delle caratteristiche chimico – fisiche del rifiuto l'operazione è da gestire come R12 e attribuire alla miscela un nuovo codice CER.

- *Il proponente ha fornito dettagli sull'operazione di miscelazione, sia finalizzata allo smaltimento che al recupero – da eseguirsi solo sui rifiuti non pericolosi – fornendo n. 6 ricette tipo – rispetto alle quali si evidenzia che:*
 - o *nell'elenco al paragrafo 16 della Rel.02_rev01 Relazione tecnica AIA il proponente chiede la miscelazione anche per il CER 070512 – fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511, senza che lo stesso sia incluso in alcuna delle ricette tipo presentate;*

Dall'elenco proposto non risulta richiesta di miscelazione per tale codice. Si conferma che riguardo al codice CER 070512 – “fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511” non si intende procedere ad alcuna forma di miscelazione.

CER	TIPO DI RIFIUTO	QUANTITA' PRESUNTA tonn/anno	NOTE	EVENTUALE TRATTAMENTO	MISCELAZIONE	Tonnellate Istantanee
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI	7.400				35,50
0701	<i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base</i>					
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111	1.700		R13-D13-D14-D15		8,00
0702	<i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed usodi plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</i>					
070213	rifiuti plastici	150		R13-D13-D14-D15	X	1,00
0705	<i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</i>					
070512	fanghi dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511	5.250		R13-D13-D14-D15		25,00
0706	<i>Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti disinfettanti e cosmetici</i>					
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi di cui alla voce 070611	300		R13-D13-D14-D15	X	1,50

- o *viceversa nelle ricette tipo sono presenti dei codici CER di rifiuti che il proponente non ha chiesto affatto di essere autorizzato a gestire, ad esempio i CER 08.01.17, 08.01.19, 15.02.02;*

Si conferma che non sono state richieste operazioni di miscelazione per i codici CER a cui fa riferimento la nota della Provincia, che si riferiscono a codici pericolosi:

la Vetrugno Ambiente S.r.l. ha richiesto, come indicato a pag. 3 dell'elaborato tecnico "Ricette tipo di miscelazione" per la miscelazione dei liquidi, la miscelazione dei codici: 08.01.16, 08.01.18 e 08.01.20; per la miscela di solidi denominata "Tipologia 1" a pagg. 3-4 i codici da miscelare sono: 02.01.04, 07.02.13, 08.04.10, 15.01.06, 15.01.05, 15.01.09, 15.02.03 e 19.12.08.

- *per abbattere le polveri derivanti dalla miscelazione dei rifiuti solidi – che avviene sul piazzale esterno – il gestore propone l'utilizzo di un sistema di nebulizzazione, senza precisare le modalità di raccolta e trattamento delle acque reflue derivanti da tale impianto; inoltre tale sistema risulta inappropriato per abbattere altre tipologie di emissioni – quali ad esempio quelle odorogene – che saranno determinate dalla tipologia di rifiuti da miscelare (rifiuti urbani non differenziati, rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, etc..)*

Tali reflui verranno captati dal sistema di raccolta acque meteoriche e quindi subiranno il dovuto trattamento. Le acque che serviranno a bagnare il materiale solido, sono equivalenti a quelle utilizzate nel capannone FORSU, e quindi acque che presentano al loro interno la soluzione Micropan per la neutralizzazione di e eventuali odori. Si ribadisce che la miscelazione all'aperto riguarda i rifiuti solidi stabili.

- *non è chiaro dove sarà eseguita l'operazione di miscelazione su tipologie di rifiuti allo stato liquido, atteso che a pag. 51 della Rel.02_rev01 Relazione tecnica AIA si afferma che la stessa avverrà nel capannone, mentre a pag. 3 della relazione specifica denominata "Relazione tecnica e processo di miscelazione" si afferma che la stessa avverrà all'esterno, in area identificata in planimetria con la sigla "C"*

La descrizione può risultare un refuso, comunque a pag. 53 della medesima relazione sono specificate le aree di miscelazione.

9.6 Attrezzature Impiegate

Le Attrezzature che verranno impiegate per le operazioni di miscelazione, a seconda della tipologia di miscela (solida, liquida o fangosa), sono state individuate dalla Vetrugno Ambiente S.r.l. al fine di garantire in più alto rispetto della sicurezza per l'ambiente e delle persone e la capacità di miscelazione di 90 tonnellate/giorno.

Per le Ricette individuate non si prevedono utilizzi di reagenti o altre sostanze, ma solo le attrezzature meccaniche individuate.

Come individuato nella Tav.08_Rev.02, le attrezzature verranno disposte a seconda della miscela da produrre:

- il miscelatore per fanghi all'interno del capannone FORSU (a vantaggio del contenimento di componenti odorigene che si possano sviluppare) nell'area A;
- Il trituratore/miscelatore di solidi non pulverulenti all'esterno nell'area B;
- Il serbatoio (dotato di filtro a carboni attivi sullo sfiato) per la miscelazione di liquidi nell'area C.

Le caratteristiche tecniche di suddette attrezzature sono allegate alla presente relazione.

Inoltre negli elaborati tecnici "Attività di miscelazione e attrezzature" e "Ricette tipo per la miscelazione" sono indicate le aree destinate alle varie miscelazioni come evidenziato anche nella Tav.8_Planimetria layout rifiuti rev. 01; vale la pena ricordare che il serbatoio di miscelazione come ogni altro contenitore di liquidi sarà dotato allo sfiato di sistema di neutralizzazione ai carboni attivi.

- *non è chiaro dove se le miscele dei rifiuti saranno destinate solo a smaltimento, come desumibile dalle ricette tipo di cui all'elaborato denominato "Ricette tipo per la miscelazione" oppure anche a recupero, come più volte ribadito nella Rel.02_rev.01 Relazione tecnica AIA (pag. 49,50, ecc...), né se – nel secondo caso – tale miscelazione sia finalizzata a favorire le operazioni di recupero;*

In tutte le ricette tipo viene indicato il destino a smaltimento delle miscele stesse; la frazione che si possa eventualmente recuperare dalle operazione di selezione e cernita, potrà se le caratteristiche lo consentono, essere avviata a recupero.

- *si ritiene che non sia stata sufficientemente motivata la necessità di eseguire la miscelazione sui rifiuti, atteso che – seppur trattandosi di miscelazione su rifiuti non pericolosi, pertanto non in deroga – la stessa comporta la variazione del codice CER attribuito alla miscela di rifiuti destinata a smaltimento (operazione D1) in discarica. In particolare non si evince dalla documentazione presentata se tale operazione si configuri come trattamento – ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii. – e se pertanto sia sufficiente a garantire che i rifiuti miscelati*

rispettino i requisiti previsti (dallo stesso D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii. oltre che al D.M. Ambiente 27 settembre 2010) per la loro ammissione in discarica (con riferimento, ad esempio, al parametro DOC o all'indice respirometrico dinamico); tale criticità risulta particolarmente evidente per la miscela di solidi denominata Tipologia n. 2 in cui si prevede di miscelare, insieme ad altre tipologie di rifiuti, anche i rifiuti urbani non differenziati, con effetti anche sulla quantificazione dell'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica.

Si riporta come riscontro quanto è stato indicato nella relazione "Attività di miscelazione" ai fini del controllo della tipologia dei rifiuti in ingresso, delle prove di miscelazione e della miscelazione vera e propria che avverrà nelle aree indicate.

Le operazioni di accettazione e controllo dei rifiuti da stoccare o da destinare a miscelazione, nonché i rifiuti miscelati da avviare in discarica, sono dettagliatamente riportate a pagg. 2 e 3 della relazione tecnica "Attività di miscelazione strutture e macchinari".

Richiamando l' Articolo 7 (Rifiuti ammessi in discarica) comma 3:

3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:

a) rifiuti urbani;

b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente;

c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.

Si evince che nelle procedure indicate nel suddetto elaborato (pagg. 4 e 5), siano riportate le operazioni atte a garantire il rispetto delle condizioni imposte dalla vigente normativa, evidenziando inoltre che il con l'ausilio di laboratorio esterno certificato, attuerà tutte le dovute analisi per accertare la natura dei rifiuti in ingresso e in uscita come previsto dall' Allegato 1 del Decreto 27/09/2010.

Per i rifiuti miscelati, prima di avviarli in discarica, sarà valutato il parametro dell'indice respirometrico dinamico sulle tipologie non stabili e reattive, nel rispetto delle prescrizioni che riguardano i luoghi di deposito finale (discariche).

- *permangono alcune incongruenze rispetto alla descrizione delle modalità di stoccaggio dei rifiuti e alla loro ubicazione; in particolare:*

- *a pag. 29 della Rel.02_rev01 Relazione tecnica AIA si afferma che lo stoccaggio degli oli e dei liquidi avviene all'interno dei silos in vetroresina, con volume cadauno di 30 mc montati su un*

bacino di contenimento posizionati sul piazzale e si allega un elenco con 38 codici CER di rifiuti pericolosi riconducibili alla categoria "oli" che si prevede di stoccare; tuttavia, non solo non vi è corrispondenza con i codici CER elencati al paragrafo 16 della Rel.02_rev01 Relazione tecnica AIA – in cui viceversa sono indicati i quantitativi istantanei massimi -, ma alla tav. 08 Planimetria – layout rifiuti si evince che solo uno dei silos posizionati sul piazzale sarà destinato allo stoccaggio degli olii (CER 13 04 03), mentre i restanti rifiuti costituiti da olii saranno stoccati in diversa area del piazzale (indicata con simbolo 13*), senza indicazione alcuna sulle modalità di separazione dagli altri rifiuti o sulla presenza di bacino di contenimento;*

Si precisa che essendo stati ridotti i codici CER anche degli olii e considerando inoltre le capacità istantanee indicate nell'elenco al § 16 della menzionata Relazione tecnica AIA, risulta inappropriato lo spreco di spazio in silos da 30 mc, si ritiene più opportuno lo stoccaggio in fusti idonei o in apposite cisternette che verranno stoccate su apposite griglie per il contenimento dei eventuali sversamenti.



- o *la descrizione e i quantitativi istantanei massimi (24 t) dello stoccaggio delle batterie a pag. 30 della relazione Rel.02_rev.01 Relazione tecnica AIA non coincide con quanto elencato al paragrafo 16 della medesima relazione (in cui sono indicate 2 t per i codici relativi ai rifiuti pericolosi e 5 t per quelli relativi ai non pericolosi);*

Si riscontra che il quantitativo massimo istantaneo corrisponde a:

2 t per i codici relativi ai rifiuti pericolosi (16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03* 16 06 06*);

5 t per quelli relativi ai non pericolosi (16 06 04, 16 06 05).

- o *non si comprende il riferimento - -a pag. 30 della relazione Rel.02_rev.01 Relazione tecnica AIA – ai rifiuti misti per la produzione del CSS, atteso che nell'impianto non viene prodotto alcun combustibile solido secondario;*

Tale riferimento vuole essere solo un'indicazione del possibile destino degli elencati CER che, laddove sia possibile, piuttosto che destinarli a smaltimento sia possibile destinarli a impianti per il recupero energetico. Si ribadisce comunque che non vi è intenzione da parte della Vetrugno Ambiente S.r.l. di produrre CSS.

- *rispetto alla possibile produzione di emissioni in atmosfera, e in particolare di emissioni odorigene legate alle operazioni di trasferta della FORSU, il gestore ha riscontrato a quanto richiesto dall'ufficio scrivente con propria nota prot. 37987 dell'11/12/2017 dichiarando che realizzerà le camere di compensazione in ingresso e in uscita, tuttavia tale dichiarazione di intento è priva di qualsiasi elemento progettuale (adeguamento dei sistemi di aspirazione, dimensionamento, ecc...).*

Per la definizione del sistema di aspirazione non si prevedono modifiche; poiché il sistema di captazione e trattamento delle arie risultava già sovradimensionato; si riportano di seguito comunque i calcoli effettuati:

- precedentemente si era considerato una portata aspirata per eccesso pari a 4.000,00 m³/h (effettivamente il valore doveva essere di 3.780,00m³/h), per un volume di 1.512,00 m³;
- considerando l'aggiunta delle camere di compensazione, di cui per il calcolo se ne considera solo una (in quanto l'incremento di volume è legato solo all'apertura di una delle due camere e mai simultaneamente), il cui volume per singola camera sarà di: 7,0x3,5x3,5 [m] = 73.5 m³; aggiungendo tale volume a quello del capannone, si avrà una portata di aria aspirata pari a 3.963,75 m³/h, quindi ancora rientrante nell'ipotesi dei 4.000,00 m³/h.

Si ritiene quindi che i calcoli per il dimensionamento del biofiltro non necessitino modifiche.

Per tutti i suesposti motivi si chiede una rimeditazione delle valutazioni espresse da Codesto Spett.le Ufficio e si insiste nella richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Giuseppe Vetrugno Ambiente s.r.l.
Il rappresentante legale

